

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2010, n. 17-149

**Art. 45, l.r. 70/1996. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011, delle relative istruzioni operative e delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio ad alcune specie.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2010/2011 così come riportato nell'allegato A);
- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell'allegato B), relative al rilascio ed all'uso del tesserino venatorio regionale, all'esercizio venatorio negli ATC e nei CA e nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria nonché alle disposizioni vigenti per le ZPS;
- di autorizzare le modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio relative alla stagione 2010/2011 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle C1) e C2). I nuovi periodi dell'esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;
- di estendere la possibilità di anticipare al 1.9.2010 l'apertura dell'esercizio venatorio alle specie cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, tortora e colombaccio (con il limite di cinque capi prelevabili giornalmente per tale ultima specie, nel periodo compreso tra l'apertura anticipata e la data di apertura generale della caccia) agli istituti privati della caccia (AFV e AATV) ricadenti nei territori degli ATC ove tale anticipo è stato autorizzato, qualora i direttori concessionari ne facciano formale richiesta.

Le Province, qualora rilevino il sussistere delle condizioni descritte dall'art. 29, comma 2, della l.r. 70/1996, come integrato dalla l.r. 9/2000, daranno immediata attuazione a quanto previsto dal medesimo.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. 70/96 e delle successive disposizioni di cui alla Legge 69/2009, si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm).

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 7 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari.

Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie (AFV) o agri-turistico-venatorie (AATV) e gli Enti gestori delle ZPS devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui alla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009 si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell'art. 53 della l.r. 70/1996.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato